

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (C. 2227 Governo, approvato dal Senato)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e referendarie; alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

1. 1. Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: consigli provinciali e comunali aggiungere le seguenti: e lo svolgimento dei referendum indetti,.

1. 2. Amici, Zaccaria, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) Io scrutinio per le consultazioni referendarie avviene immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

1. 3. Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

Al comma 3, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

1. 4. Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.

1-bis. 1. Stracquadanio.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi con le seguenti: superato la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 9.

1-bis. 2. Sposetti.

Al comma 1, sostituire le parole: il 2 per cento dei voti validi con le seguenti: il 4 per cento dei voti validi.

1-bis. 3. Gregorio Fontana.

Al comma 1, sostituire le parole: il 2 per cento con le seguenti: il 3 per cento.

1-bis. 4. Vassallo, Piccolo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: in epoca antecedente al 31 dicembre 2008.

1-bis. 5. Sposetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-bis-01. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al quarto comma sono aggiunti e in fine, le parole: «, né nel caso di candidature per i partiti o i gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche qualora tale contrassegno non risulti identico a quello depositato ai fini della partecipazione alla prossima elezione.».

1-bis. 01. Zaccaria, Amici.

(Inammissibile)

ART. 1-ter.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Nella scheda è indicato, a fianco di non più di tre contrassegni, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando uno o più contrassegni ad esso collegati. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto i contrassegni».

1-ter. 1. Gregorio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

1. Art. 1-quater.

1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 le parole: «Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento.»

1-ter. 01. Maurizio Turco.

ART. 3.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida per entrambe le votazioni. Agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza

per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

3. 1. Vassallo, Lanzillotta.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-01.

(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

4. 01. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

ART. 4-01.

(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote del rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.

4. 02. Brugger, Zeller, Nicco.

(Inammissibile)